

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONE SPECIALE

PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI NEL PERIODO DELLA COSTITUENTE

RIUNIONE DEL 29 NOVEMBRE 1950

(32^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

I N D I C E

Disegni di legge:

(Discussione)

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Casino » (N. 1217) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BOSCO, <i>relatore</i>	Pag. 452 e <i>passim</i>
BOGGIANO PICO	453
FERRARI	453 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista	454 e <i>passim</i>
RIZZO Domenico	455
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	455 e <i>passim</i>
MASTINO	457

(Seguito della discussione)

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione

della Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (N. 905) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 458 e <i>passim</i>
ASQUINI, <i>relatore</i>	458 e <i>passim</i>
VARALDO	458 e <i>passim</i>
FERRARI	459
RIZZO Giambattista	459 e <i>passim</i>
FOCACCIA	460
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	458 e <i>passim</i>

La riunione ha inizio alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Asquini, Boccassi, Boggiano Pico, Bosco, Canaletti Gaudenti, Carboni, De Pietro, Ferrabino, Ferrari, Focaccia, Gasparotto, Giardina, Jannelli, Mastino, Pezzini, Reale Eugenio, Riccio, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Ruggeri, Salomone, Sanna Randaccio, Spezzano e Varaldo.

È presente altresì il Ministro dei lavori pubblici, senatore Aldisio.

Discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Casino » (N. 1217) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, concernente l'autorizzazione della spesa di lire 10 miliardi a pagamento differito

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bosco.

BOSCO, *relatore*. Onorevoli colleghi, con decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, fu autorizzata la spesa di dieci miliardi a pagamento differito per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino, che a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo anzidetto dovevano essere indicati con successivo decreto del Ministro dei lavori pubblici. Questo decreto fu emanato ed elencò 57 Comuni, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della difesa.

Il provvedimento straordinario per la ricostruzione del Cassinate era stato insistentemente richiesto dall'Associazione Comuni della zona, appositamente costituitasi; da tale Associazione scaturì una cooperativa denominata « Ente per la ricostruzione del Cassinate », E.RI.CAS., legalmente formatasi con atto del gennaio 1948.

Il Ministero dei lavori pubblici affidò la concessione dei lavori all'E.RI.CAS. regolando i rispettivi rapporti in base a una convenzione che fu previamente esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, che emanò un elaborato voto nel dicembre del 1948. In base a tale parere e tenendo conto di tutte le osservazioni fatte, il Ministero dei lavori pubblici stipulò, quindi, questa convenzione con l'E.RI.CAS.

Vediamo ora quali sono i rapporti che in base a questa convenzione si sono venuti a stabilire. Anzitutto il Ministero dei lavori pubblici esercita una vigilanza sulla redazione dei progetti. Gli appalti, poi, devono essere concessi per asta pubblica a schede segrete; queste gare sono presiedute da un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici; l'elenco delle ditte invitate è sottoposto all'approvazione del Ministero stesso. Nella convenzione si stabilisce ancora che a favore dell'E.RI.CAS. è concesso il 14 per cento sulla somma totale dei lavori per far fronte a tutte le spese. Al riguardo occorre tener presente che, trattandosi di opere

a pagamento differito, oltre le spese di amministrazione, che costituiscono l'1,80 per cento, e quelle fiscali e generali, ve ne sono altre derivanti dallo scarto tra gli interessi riconosciuti dallo Stato (5.50 per cento) e quelli effettivamente erogati agli Enti finanziatori. Questi enti sono l'I.N.A.I.L. e l'I.N.A., cioè due istituti che fanno finanziamenti a tassi piuttosto moderati rispetto a quello di mercato. Cionondimeno, l'E.RI.CAS. deve rifondere l'1,50 per cento per trentanni, di modo che il 14 per cento riconosciuto dallo Stato non basta neppure a far fronte all'onere determinato dalla differenza degli interessi. Oltre a ciò vi sono altri oneri notevoli, che andrebbero diminuiti per non ridurre eccessivamente il complesso delle opere da eseguire. Infatti, gli oneri complessivi ammontano al 32,10 per cento, onde i dieci miliardi di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, si riducono in effetti a meno di sette per l'esecuzione delle opere. In questo 32,10 per cento rientrano l'imposta I.G.E. sulle somme corrisposte dal Ministero dei lavori pubblici in pagamento dei lavori eseguiti, esclusi quelli per riparazione di danni di guerra, le spese di quietanza, gli interessi passivi su cauzioni che l'E.RI.CAS. è tenuto a versare al Ministero dei lavori pubblici, le spese per il funzionamento dell'Ispettorato istituito dal Ministero dei lavori pubblici, le tasse di registrazione dei contratti, etc. Su tutti questi oneri attiro l'attenzione del Ministro per vedere se non sia il caso di alleggerirli.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Questa è la battaglia continua che facciamo con il Ministero delle finanze.

BOSCO, *relatore*. Ci sono ancora diritti fissi, spese notarili, bolli per la redazione dei progetti, ecc. e così si arriva ad un totale di oneri del 32,10 per cento. Ecco perchè, pur senza farne oggetto di un emendamento formale, insisto nel voto di ridurre questi oneri soprattutto nella parte fiscale, come pure raccomando di esaminare la possibilità di trovare un istituto finanziatore che dia il danaro ad un tasso minore, come ad esempio la Cassa depositi e prestiti, per diminuire ancora di più questi oneri. Si dovrebbe, poi, correlativamente ridurre la percentuale del 14 per cento sulla somma totale dei lavori, che è accordata, come abbiamo detto, all'E.RI.CAS.

Attualmente alla differenza tra questo 14 per cento e il 32 per cento di spese effettive, l'E.R.I.CAS. provvede con ribassi d'asta, ma questo sistema non è opportuno, onde bisogna diminuire gli oneri.

La Camera dei deputati ha aggiunto all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, un comma tendente a rafforzare il controllo ministeriale. Io proporrei di renderlo ancora più efficiente aggiungendo al comma approvato dalla Camera dei deputati le parole: « Lo stesso Ministero esercita altresì la vigilanza sull'impiego dei ribassi sui prezzi base negli appalti dei lavori ». Questa vigilanza già si esercita, ma un accenno specifico della legge non sarebbe superfluo.

Per concludere, sono del parere che con il mio emendamento la Commissione possa approvare il disegno di legge in esame.

BOGGIANO PICO. Abbiamo appreso dalla relazione del senatore Bosco che per l'E.R.I.CAS. il vantaggio economico è costituito da una percentuale del 14 per cento sulla somma totale dei lavori, cioè, da un miliardo e quattrecento milioni, mentre sull'E.R.I.CAS. stesso gli oneri complessivi gravano per il 32,10 per cento, ossia per una somma di 3 miliardi e 200 milioni. C'è, dunque, una differenza notevole. Ora, come fa l'E.R.I.CAS. a colmare questa differenza? Mi si dice: sui ribassi d'asta. Ma questi ribassi da che cosa possono essere determinati? Probabilmente da una esecuzione difettosa dei lavori.

Si tenga inoltre presente che i prezzi dei materiali da costruzione in questi ultimi tempi sono aumentati. C'è quindi da temere che il maggior onere per l'E.R.I.CAS. dovrà ancora farsi più grave. Ora, non vorrei che tutto questo si risolvesse o in una cattiva esecuzione delle opere o in una diminuzione di volume delle opere stesse. Vorrei, quindi, avere in proposito qualche ulteriore chiarimento e precisazione.

FERRARI. Devo confessare un po' la mia sorpresa perchè io credevo che la legge fosse semplicemente quale è stata emanata dal Governo con la modifica apportatavi dalla Commissione speciale della Camera dei deputati, ma dopo quello che ha detto il relatore abbiamo dovuto constatare che già è stato fatto qualcosa di definitivo. Il relatore, infatti ha detto che esistendo l'E.R.I.CAS. già il Ministero dei lavori

pubblici, con determinati crismi, ha assegnato all'E.R.I.CAS. stesso la concessione per tutte le opere della zona del Cassinate. Mi pare che sia una cosa un po' strana, ed è una responsabilità molto grave quella che si è assunta il Ministero dei lavori pubblici. So che il senatore Aldisio non era ancora Ministro dei lavori pubblici nell'epoca in cui fu emanato il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688. Si tratta, quindi, di una questione che è precedente alla gestione del ministro Aldisio. Dicendo questo non ho timore di uscire con le mie parole da tutti i riguardi possibili per il ministro Aldisio come per lo stesso senatore Tupini; debbo, però, dichiarare che il sistema, a mio avviso, è sbagliato.

Si devono fare lavori per 10 miliardi nella zona della battaglia di Cassino. Siamo d'accordo su questo, come anche siamo d'accordo sull'adozione del sistema a pagamento differito per la esecuzione dei lavori in questione. Conosco la zona di Cassino e so quali sono i suoi bisogni. Credo che non ci sia nessuno di noi contrario all'esecuzione di opere pubbliche in una zona così provata dalla guerra; la contrarietà sorge dal modo dell'esecuzione di tali opere. Ma perchè il Ministero dei lavori pubblici ha fatto ricorso all'E.R.I.CAS.? Non ne vedo la ragione. Che cosa è l'E.R.I.CAS.? È una cooperativa. Non ne conosco bene la struttura, ma so che è una cooperativa composta soltanto di dodici soci, ognuno dei quali è impegnato da un esborso di 50.000 lire: 600.000 lire in tutto per i dodici soci. E in questa situazione l'E.R.I.CAS. assume un impegno di opere per 10 miliardi! Chi sono, poi, questi soci? Saranno persone rispettabilissime, ma non sono certo persone che hanno eseguito costruzioni o lavori. Non si tratta, quindi, di una cooperativa di lavoro come neanche di una cooperativa o ente che possa facilitare operazioni di finanziamento. Infatti come potrebbe essere l'E.R.I.CAS. una cooperativa o un ente che faciliti operazioni di finanziamento quando l'E.R.I.CAS. stesso ha una responsabilità limitata con appena 600.000 lire di capitale? Le persone che costituiscono questa cooperativa non le conosco nominativamente, ma io so che sono persone che hanno a che fare ben poco con la zona del Cassinate. So che c'è gente di Modena, di Palermo, di Napoli, di Roma e non so che rapporti possa avere questa gente con il Cassinate. Quindi non mi rendo conto della

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

ragione per la quale questa cooperativa s'è preoccupata, agendo presso il Governo, di favorire lo sviluppo di opere e di eseguirle nell'interesse del Cassinate. Francamente non vedo questa ragione. Ora, a me sembra che questo disegno di legge, con la modifica apportatavi dalla Camera dei deputati, poichè viene a sanzionare, come ha dichiarato lo stesso relatore, qualche cosa di già eseguito, dovrebbe essere rinviato all'esame dell'Assemblea. Non facciamo ancora un'esplicita, formale richiesta in questo senso; ci riserviamo, però, di farla nel corso della discussione.

Il senatore Bosco ha parlato dei crismi e dei pareri favorevoli ottenuti dal provvedimento in esame, ha parlato di un parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Può darsi che vi anche una registrazione della Corte dei conti. Deve esservi, ma sotto riserva. Credo che vi sia anche un appunto da parte del Consiglio di Stato nel senso che sarebbe stato più logico e più opportuno che una cosa di tale importanza avesse dovuto avere un altro crisma che avrebbe tranquillizzato tutti, quello, cioè, di una discussione in Parlamento e di una approvazione da parte del Parlamento stesso. Si tratta di 10 miliardi! Per le ragioni esposte, che illustrerò più ampiamente quando sarò a conoscenza della situazione di fatto, a cui ha dato luogo il provvedimento in discussione, meglio di quanto non lo sia adesso, noi ci riserviamo, come ho già detto, di richiedere formalmente che il disegno di legge sia deferito all'esame dell'Assemblea.

RIZZO GIAMBATTISTA. Effettivamente nel decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, sottoposto alla nostra ratifica, dobbiamo distinguere quello che risulta dal decreto legislativo stesso e su cui nessuno, neanche il senatore Ferrari, ha sollevato obiezioni perchè nessuno nega la necessità di autorizzare la spesa di dieci miliardi per i Comuni del Cassinate e la unica concessione a favore dell'E.RI.CAS. che è il presupposto, non esplicitamente dichiarato, del provvedimento in esame e ancora più del comma aggiuntivo della Camera dei deputati.

In proposito, l'onorevole relatore ci ha detto con assoluta lealtà come stanno le cose e con altrettanta chiarezza ce le potrà dire e ce le dirà l'onorevole Ministro. Pertanto, in relazione ad una eventuale richiesta di deferire la ra-

tifica del decreto legislativo 2 aprile 1948, numero 688, all'Assemblea plenaria, vorrei fare rilevare che, poichè abbiamo presente il Ministro dei lavori pubblici che può darci tutti gli schiarimenti possibili sui vari aspetti della questione, possiamo benissimo acquisire la conoscenza degli elementi necessari per poter arrivare ad una adeguata decisione, per cui ritengo che sarebbe preferibile discutere a fondo la questione in sede di Commissione con poteri legislativi.

Venendo al merito vi dirò che anch'io, ove l'Amministrazione non vi avesse voluto provvedere nei modi normali, avrei preferito un ente pubblico per l'esecuzione di opere straordinarie nella zona del Cassinate. Nè mi sembra decisivo il fatto che la cooperativa E.RI.CAS. abbia dichiarato che si propone di raggiungere senza scopi di lucro finalità pubbliche perchè tale dichiarazione di un ente cooperativo non basta a garantire il raggiungimento dei fini che lo Stato si propone nel creare un ente pubblico. Tanto vero che l'onorevole relatore si è preoccupato, nella sua sensibilità, di accrescere i controlli sull'ente cooperativo concessionario, già stabiliti dalla Camera dei deputati, evidentemente perchè i normali controlli che il Ministero del lavoro esercita sulle cooperative non gli sono sembrati sufficienti in una materia così delicata.

Ripeto che avrei preferito un ente pubblico, soggetto al pieno controllo del Ministero dei lavori pubblici, dato che non dobbiamo dimenticare che si tratta di eseguire opere pubbliche straordinarie, quindi di materia che rientra normalmente nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, e che oggi, poichè la zona di Cassino fa parte del Mezzogiorno, potrebbe rientrare eventualmente in quella della Cassa del Mezzogiorno.

Ora però ci troviamo di fronte non soltanto al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ma anche alla convenzione che regola i rapporti fra lo Stato e l'E.RI.CAS., sulla quale attendo le spiegazioni dell'onorevole Ministro, soprattutto sul punto se essa sia perfetta ed esecutiva. Nel qual caso dobbiamo anche preoccuparci che una nostra mancata ratifica possa esporre eventualmente lo Stato a responsabilità patrimoniali.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

Ho desiderato che i miei dubbi restassero consacrati in questa discussione; aspetto ora le spiegazioni dell'onorevole Ministro per decidere sul voto.

RIZZO DOMENICO. Vorrei far rilevare quanto segue: il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, entrò in vigore quando già vigeva la Costituzione. Ebbene, dove è per la spesa di dieci miliardi, di cui al decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, la copertura richiesta dall'articolo 81 della Costituzione? L'articolo 5 del decreto legislativo anzidetto dice semplicemente che con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo stesso: la disposizione, quindi, di tale articolo non ha nulla a che fare con la norma dell'articolo 81 della Costituzione; d'altra parte mi sembra che mai come in questo caso, in cui si tratta di una autorizzazione di spesa per una somma rilevante di dieci miliardi, debba essere rispettato l'articolo 81 della Costituzione, e ciò anche perchè, ripeto, il decreto legislativo in questione fu emanato il 2 aprile 1948 quando già la Costituzione era entrata in vigore dal 1° gennaio 1948. Comunque, poichè il 2 aprile 1948 non c'era ancora il Parlamento — le elezioni, infatti, ebbero luogo il 18 aprile —, si può dire che non si poteva disporre nel senso da me indicato nel decreto legislativo, sottoposto alla nostra ratifica, ma, visto che ora occorre procedere alla ratifica del decreto legislativo stesso, mi sembra indispensabile sanare questa situazione o per lo meno chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Con ciò non intendo sollevare alcun menomo dubbio sull'opportunità delle spese relative all'esecuzione di opere pubbliche per i Comuni della zona di Cassino, sulla quale opportunità sono pienamente concorde con gli altri; soltanto ho voluto far presente la necessità dell'osservanza delle norme costituzionali anche quando si tratti di uscire incontro alle esigenze urgenti e straordinarie di una zona, come quella del Cassinate, così duramente e tragicamente provata dalla guerra.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il senatore Ferrari desidera chiarimenti sulla natura della cooperativa E.R.I.CAS. Presto detto: essa persisteva al decreto legislativo che si discute, erano soci di essa esponenti di tutti

i massimi enti finanziatori, non ha e non aveva fine di lucro sicchè, appena approvato il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, si pensò di utilizzarla da parte del Ministero dei lavori pubblici, data la particolare natura del finanziamento, quello dei pagamenti differiti, che impone difficoltà, difficoltà che, immagino, si pensava che dovessero essere attenuate per la presenza tra i soci della cooperativa dei direttori generali degli enti finanziatori chiamati a fare questo particolare tipo di operazioni e di anticipazioni bancarie.

A prima vista anch'io rimasi sorpreso, quando esaminando la composizione della cooperativa E.R.I.CAS., vidi che in tutto i soci erano appena dieci-dodici, e non vi nascondo che non mancai di consigliare radicali modifiche. Malgrado la dichiarazione espressa nello statuto, della esclusione del fine di lucro, dichiarai che avrei preferito che entrassero quali soci di un siffatto ente i sindaci, tutti i sindaci del Cassinate, il che è in corso di attuazione, per le assicurazioni che mi sono state date.

Quale la situazione nel momento in cui io assunsi la direzione del Ministero?

La Corte dei conti si era rifiutata di registrare il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e la convenzione stipulata tra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.R.I.CAS., malgrado due elaborati pareri favorevoli del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Mi pare che la Corte dei conti ritenesse che i lavori non potessero essere concessi in blocco, ma per singoli progetti.

FERRARI. È una obiezione grave, questa.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. L'obiezione è certo grave, ma riportiamoci al momento in cui il provvedimento veniva emanato ed alla disperata situazione in cui trovavansi le popolazioni del Cassinate. Si voleva bruciare le tappe, si voleva venire il più celermente possibile in aiuto del Cassinate.

RIZZO DOMENICO. Che cosa aveva fatto prima del gennaio 1948 la cooperativa?

RIZZO GIAMBATTISTA. Esisteva da poco, è nata allora.

BOSCO, *relatore*. Debbo far presente che la Corte dei conti non faceva eccezioni sulla concessione unica dei lavori, almeno così mi pare, ma sollevava una obiezione in questo senso, cioè, essa riteneva che, in base alla lettera del

provvedimento in discussione, si potessero eseguire soltanto ricostruzioni di opere già esistenti e non già opere nuove. Per esempio, non si poteva ricostruire, deviandolo secondo nuovi criteri di utilità, un acquedotto che era stato danneggiato o distrutto. Il Consiglio di Stato, invece, ha sostenuto che il provvedimento in esame riguarda tutte le opere di sistemazione e, quindi, anche le opere nuove.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Il Consiglio dei ministri a suo tempo fece registrare con riserva il decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, ed io, come ha detto il relatore, l'ho trovato munito di tutti i crismi. A me non spettava che migliorare, come meglio mi veniva possibile, la convenzione già accennata.

Una prima modificazione l'aveva apportata lo stesso Ministro, senatore Tupini, altre modificazioni ho apportato io stesso. Ma le mie maggiori preoccupazioni sono state volte a intensificare le opere. E mentre pochi lavori erano stati prima intrapresi, ora ne sono stati già appaltati diverse decine e molti progetti sono all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per conto mio ho cercato di disciplinare le gare ed assicurarmi che non manchi mai nella celebrazione di esse la presenza ed il controllo degli organi del Ministero.

Avendo ridotto l'importo dei mandati da 100 milioni a dieci, per il relativo pagamento l'E.RI.CAS. ha acconsentito a ridurre dal 14 al 13 per cento la quota di spese generali.

Certo occorre tener presente che l'E.RI.CAS. ha oneri non indifferenti, data la natura dei pagamenti differiti e la nuova disciplina alla quale è stato sottoposto con l'adozione dell'emendamento all'articolo 2 introdotto dalla competente Commissione della Camera dei deputati.

Il senatore Ferrari ha accennato che egli ed altri componenti della Commissione si riservano di chiedere la rimessione del presente disegno di legge al Senato. Se ciò sarà fatto, c'è da domandarsi: si avranno in Assemblea maggiori chiarimenti di quelli che posso dare io qui, in questa sede? Uguale richiesta era stata fatta alla competente Commissione della Camera dei deputati, ma quando fu da parte mia proposto l'emendamento aggiuntivo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, e fu data l'assicurazione che una nuova modifi-

ca della convenzione era in corso, si recedette dalla richiesta.

Credo che la Commissione dopo questa mia dichiarazione non vorrà non approvare il presente disegno di legge.

RIZZO GIAMBATTISTA. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro Aldisio dichiaro che voterò a favore dell'emendamento approvato dalla Camera dei deputati e dell'altro che è stato proposto dal senatore Bosco, al testo del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non mi sembra che sia necessario aggiungere all'articolo 2 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688, l'emendamento proposto dal relatore, perchè così facendo il disegno di legge in esame dovrebbe tornare alla Camera dei deputati. D'altra parte, l'emendamento proposto dal relatore non fa che ricalcare l'emendamento già apportato all'articolo 2 del decreto legislativo in questione dalla Camera dei deputati. La Commissione, quindi, potrebbe approvare un ordine del giorno nel quale espressamente fosse affermata la necessità di un più stretto controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici sull'impiego dei ribassi sui prezzi base negli appalti dei lavori, cosa che del resto il Ministero stesso già sta facendo.

FERRARI. Riservandoci sempre di dar corso alla richiesta di rimessione del presente disegno di legge al Senato, vorrei pregare l'onorevole Ministro Aldisio di farci ottenere copia delle due convenzioni in corso tra il Ministero dei lavori e l'E.RI.CAS. o per lo meno della seconda modificativa della prima, affinchè ciascuno di noi possa esaminare un po' più a fondo questi documenti onde poter esprimere giudizi più completi sul provvedimento in discussione. Ciò considerato, nonostante l'urgenza prospettata dall'onorevole Ministro Aldisio in merito all'approvazione del disegno di legge in esame propongo che la discussione di esso sia rinviata ad una prossima riunione della Commissione.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Per tranquillizzare i colleghi della Commissione, vorrei leggere una lettera che è stata diramata il 3 marzo 1950. Essa è così formulata: « Oggetto: appalto di lavori da eseguirsi dall'E.RI.CAS. Al fine di assicurare il regolare raggiungimento dei fini che si è inteso perseguire con la con-

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

venzione 8 marzo 1949 ritengo necessario stabilire come segue le norme che codesto Ente dovrà adottare per l'appalto dei lavori ad esso concessi. Per ogni lavoro da appaltare codesto Ente in corrispondenza a ogni progetto o gruppi di progetto approvati dovrà far conoscere all'Ispettorato tecnico di controllo di questo Ministero l'elenco delle imprese che intende invitare, escludendovene anche un dato numero di quelle locali. Detto Ispettorato potrà a suo giudizio eliminare o aggiungere altre ditte oltre quelle proposte e restituirà immediatamente l'elenco reso definitivo. Avuto il benestare codesto Ente provvederà a diramare in modo riservato gli inviti nei quali naturalmente dovrà essere fissato il giorno e l'ora di apertura delle offerte che dovrà sempre essere fatta alla presenza del capo di detto Ispettorato tecnico o di un suo delegato. Gli appalti saranno effettuati a mezzo di licitazione privata ad offerta segreta. L'E.R.I.CAS. nominerà la Commissione delegata all'esame delle offerte e di essa farà parte di diritto il funzionario del Ministero dei lavori pubblici sopraindicato. Questo potrà, subito prima che si inizi l'apertura delle offerte, presentare alla Commissione a ciò delegata una scheda di ribasso minimo che verrà chiusa in busta sigillata. Il Presidente della Commissione nominato dall'E.R.I.CAS. o un suo delegato aprirà le offerte ricevute. Quelle offerte che risulteranno al di sotto del minimo fissato dal rappresentante dell'Amministrazione dei lavori pubblici verranno escluse e il lavoro verrà aggiudicato a chi abbia fatto la migliore offerta.

« All'apertura delle offerte o della scheda di minimo saranno invitate le imprese che hanno presentato offerta. L'Ispettorato tecnico potrà convenire per speciali lavori di provvedere all'accollo mediante appalto concorso invitando la ditte che l'Ente proporrà e l'Ispettorato avrà confermato o indicato.

« Per eventuali impianti sussidiari (ascensori, apparecchiature speciali di frigoriferi per mattatoi, impianti di riscaldamento, di illuminazione od altri), invece delle gare si potrà invitare un congruo numero di ditte, il cui elenco, come negli altri casi, sarà approvato dall'Ispettorato tecnico e l'aggiudicazione avverrà sempre alla presenza del Capo dell'Ispettorato o di un suo delegato, scegliendo la ditta che ha presentato l'offerta più conveniente sotto i rapporti tecnici ed economici.

In qualunque modo venga fatta l'aggiudicazione verrà redatto apposito verbale che dovrà essere firmato da tutta la Commissione ».

La lettera porta la mia firma e questa procedura è già seguita.

BOSCO, *relatore*. Il senatore Ferrari ha parlato di due convenzioni in corso fra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.R.I.CAS., di cui la seconda avrebbe modificato la prima. Debo far presente, però, come del resto risulta dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Ministro Aldisio, che la prima convenzione, almeno da un punto di vista formale, non è stata finora modificata: è avvenuto soltanto che il Ministero dei lavori pubblici, avvalendosi dei suoi poteri di vigilanza, ha fissato, per dire così, dei criteri regolamentari relativamente all'applicazione della prima convenzione stessa, ai quali l'E.R.I.CAS si attiene.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Debo aggiungere a quanto ha detto ora il relatore che il Ministero dei lavori pubblici ha anche la lettera di accettazione da parte dell'E.R.I.CAS, dei criteri che in sostanza vengono a modificare la convenzione originaria.

MASTINO. Giunti a questo punto mi sembra che la Commissione debba decidere sulla proposta fatta dal senatore Ferrari, di rinviare, ad una prossima riunione della Commissione stessa l'ulteriore esame del presente disegno di legge. Capisco che questo potrà causare un certo ritardo nell'approvazione del provvedimento in discussione, ma bisogna tener presente che noi non siamo in grado — ciò, almeno, mi è parso di sentire — di poter dire oggi una parola definitiva in merito alla questione in esame, e non la possiamo dire perchè nel corso della discussione siamo stati via via informati di modificazioni che sotto forme diverse sarebbero state apportate a quella che era la convenzione originaria tra il Ministero dei lavori pubblici e l'E.R.I.CAS. Il grado, la portata, la legalità, la sufficienza di queste modificazioni noi oggi non possiamo misurare; ciò, invece, potremo fare soltanto quando avremo la possibilità di conoscere a fondo le modificazioni anzidette. Il presente disegno di legge, è vero, ha carattere di urgenza, ma esso implica una spesa di dieci miliardi. In definitiva, io penso che, se rinviassimo l'esame della questione ad una prossima riunione, così come ha proposto il senatore

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

Ferrari, non verremmo meno ai nostri doveri. Per questo sono favorevole alla proposta fatta dal senatore Ferrari.

PRESIDENTE. Come giustamente ha osservato il senatore Mastino occorre ora decidere sulla proposta, fatta dal senatore Ferrari, di rinviare ad una prossima riunione della Commissione l'ulteriore esame del presente disegno di legge. Poichè nessuno domanda di parlare in merito alla proposta anzidetta, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguito della discussione del disegno di legge:

« **Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali** » (N. 905) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti la istituzione della Azienda nazionale autonoma delle strade statali** ».

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente riunione del 15 novembre, fu approvata la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, concernente la ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38. Quanto al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, di cui allo stesso disegno di legge in esame, fu approvata la parte dell'articolo 15, sino alle lettere a), b), c), d), e). Si tenga presente che nell'articolo 15, già citato, è stata approvata l'aggiunta della seguente disposizione « del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici », contrassegnata dalla lettera b), per cui è avvenuto uno spostamento nella indicazione delle varie lettere di cui allo stesso articolo 15. Resta ora da approvare la lettera e), che è diventata lettera f), recante « del direttore capo di ragio-

neria ». Chi approva tale lettera è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue ora la lettera f), che diventa lettera g), recante « da due Consiglieri di Stato ». A questa lettera il senatore Ferrari ha proposto un emendamento tendente a ridurre da due a uno il numero dei Consiglieri di Stato.

ASQUINI, *relatore*. Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, nella riunione del 15 novembre, ha fatto presente che è indispensabile, a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo in esame, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione la presenza di almeno un Consigliere di Stato. A suo avviso, quindi, non era opportuno modificare nel senso proposto dal senatore Ferrari la lettera g) dell'articolo 15: infatti, con due Consiglieri di Stato, facenti parte del Consiglio di amministrazione, si ha sempre la possibilità che uno di essi non manchi alle riunioni del Consiglio di amministrazione stesso.

VARALDO. Io credo che la necessità della presenza dei Consiglieri di Stato nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. sia determinata da questo: poichè le decisioni del Consiglio di amministrazione non sono sottoposte al parere del Consiglio di Stato, per questo occorre che almeno un Consigliere di Stato intervenga alla riunioni del Consiglio di amministrazione. Se mal non ricordo, proprio questi furono gli argomenti giustificativi della presenza dei Consiglieri di Stato nel Consiglio di amministrazione, esposti dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, nella scorsa riunione.

ASQUINI, *relatore*. Se la Commissione è del parere di non modificare l'ultimo comma dell'articolo 17, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, sarebbe opportuno, a mio avviso, lasciare inalterata la disposizione di cui alla lettera g) dell'articolo 15 del decreto legislativo già citato, nella quale si prescrive che del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. facciano parte due Consiglieri di Stato.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Concorro con quanto ha detto il relatore, senatore Asquini.

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

FERRARI. Non insisto nella mia proposta di emendamento alla lettera *g)* dell'articolo 15.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la lettera *f)*, diventata lettera *g)*, dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, e precisamente nel seguente testo: « da due Consiglieri di Stato ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue la lettera *g)*, diventata la lettera *h)*, recante « da un sostituto avvocato generale dello Stato » dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Poichè non vi sono proposte di emendamento, la metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Seguono le lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, diventate rispettivamente lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, che recano:

« *i)* da un funzionario in rappresentanza del Ministero dell'interno;

l) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;

m) da un funzionario in rappresentanza del Ministero del tesoro;

n) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore in rappresentanza del Ministero della difesa;

o) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria del Ministero dei lavori pubblici;

p) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasposti in concessione);

q) da un rappresentante dell'Automobil Club Italiano;

r) da un rappresentante del Touring Club Italiano;

s) da un tecnico docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

t) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa ».

Tranne che per la lettera *n)*, diventata lettera *o)*, per la lettera *r)*, diventata lettera *s)*, per la lettera *s)*, diventata lettera *t)*, le cui formulazioni dovrebbero restare inalterate, il senatore Rizzo Giambattista ha proposto per le lettere *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *o)*, *p)*, *q)*, diventate rispettivamente lettere *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *r)* le seguenti nuove formulazioni:

i) da un designato dal Ministero dell'interno;

l) da un designato dal Ministero delle finanze;

m) da un designato dal Ministero del tesoro;

n) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;

o) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

p) da un designato dal Ministero dei trasporti;

q) da un designato dall'Automobil Club Italiano;

r) da un designato dal Touring Club Italiano;

s) da un tecnico docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

t) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Nella precedente riunione del 15 novembre ho proposto questi vari emendamenti tendenti a sostituire, nelle lettere in questione di cui all'articolo 15, alle parole « un funzionario in rappresentanza » o alla parola « rappresentante » la parola « designato » perchè qui non siamo nel campo della rappresentanza. Nella riunione anzidetta si disse anche che i vari Ministeri non dovevano essere vincolati a designare i propri funzionari quali componenti del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. perchè per la natura stessa dell'A.N.A.S., per la scioltezza delle sue funzioni, per il più rapido conseguimento dei suoi fini poteva essere anche utile, opportuno se non necessario, che vi fossero componenti del Consiglio di amministrazione che provenissero

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

da attività private, cioè, professori, esperti e via di seguito. Ciò ricordato, ritengo che le modificazioni da me proposte alle lettere in questione, di cui all'articolo 15, siano utili tanto più che non si pregiudica il diritto dei vari Ministeri e degli enti di cui allo stesso articolo 15 di designare propri funzionari, ove lo credano.

ASQUINI, *relatore*. Sono favorevole agli emendamenti proposti dal senatore Rizzo Giambattista alle varie lettere, citate dall'onorevole Presidente, dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo non ha nulla da obiettare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parire metto ai voti le lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *o*), *p*), *q*) diventate rispettivamente lettere *r*), *l*), *m*), *n*), *p*), *r*), nelle nuove formulazioni proposte dal senatore Rizzo Giambattista, e la lettera *n*), diventata lettera *o*), la lettera *r*), diventata lettera *s*), e la lettera *s*), diventata lettera *t*) nel testo originario, dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Chi le approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

ASQUINI, *relatore*. Propongo una lettera aggiuntiva all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, così concepita: « Da un designato dalle organizzazioni più rappresentative del personale ».

FOCACCIA. Direi piuttosto: « da un membro eletto dal personale ».

ASQUINI, *relatore*. Non ho nulla in contrario alla nuova formulazione del mio emendamento, proposta dal senatore Focaccia.

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendo la parola per richiamarmi al precedente — che evidentemente è stato tenuto presente dal relatore — del Consiglio di amministrazione delle ferrovie. In quella occasione fu previsto che partecipassero a quel Consiglio i membri eletti dal personale ferroviario, ma non eletti da organizzazioni specifiche del personale ferroviario stesso. Richiamo ancora l'attenzione della Commissione sul fatto che si ritenne necessario allora distinguere le varie categorie del personale ferroviario, per cui si stabilì che dei tre rappresentanti del personale anzidetto uno venisse eletto dalla categoria del personale dirigente (Gruppo A), un altro dalla categoria del

personale degli uffici (Gruppo B e C, personale d'ordine e subalterno) e l'ultimo dalla categoria del personale esecutivo. È chiaro, quindi, che allora si sentì la necessità — e voi rammentate quanta ampia e vivace discussione fu fatta in quella occasione — di portare nel Consiglio di amministrazione delle ferrovie non solo la voce, ma anche l'esperienza, la competenza, il prestigio di determinate categorie del personale ferroviario.

Per quel che a noi oggi interessa, indubbiamente se noi approvassimo il principio della elezione indiscriminata di un appartenente al personale nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., non avremmo che un eletto dalla categoria più numerosa, la quale ritengo sia quella dei cantonieri. Non mi sembra, quindi, che la proposta in esame sia ancora sufficientemente elaborata, per cui non credo che si possa prendere una decisione in proposito.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei pregare il relatore, senatore Asquini, di non insistere nel suo emendamento.

ASQUINI, *relatore*. Mi permetto di insistere.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare metto ai voti la proposta di emendamento aggiuntivo all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, testè fatta dal relatore, senatore Asquini. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il cui testo originario, dopo gli emendamenti ora approvati, viene sostituito dal seguente:

Art. 15. — È sostituito dal seguente.

« Il Consiglio di amministrazione è composto:

- a) del Ministro per i lavori pubblici, che lo presiede;
- b) del Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici;
- c) dal direttore generale;
- d) dal direttore del servizio amministrativo;
- e) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici;
- f) dal direttore capo di ragioneria;
- g) da due consiglieri di Stato;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32^a RIUNIONE (29 novembre 1950)

h) da un sostituto avvocato generale dello Stato;

i) da un designato dal Ministero dell'interno;

l) da un designato dal Ministero delle finanze;

m) da un designato dal Ministero del tesoro;

n) da un ufficiale generale o da un ufficiale superiore designato dal Ministero della difesa;

o) dal funzionario che presiede al servizio della viabilità ordinaria nel Ministero dei lavori pubblici;

p) da un designato dal Ministero dei trasporti;

q) da un designato dall'Automobil Club Italiano;

r) da un designato del Touring Club Italiano;

s) da un tecnico docente nella Facoltà di ingegneria dell'Università di Roma;

t) da un esperto in materia stradale e scelto fra una terna di persone designate dalla Associazione fra ingegneri ed architetti italiani a carattere nazionale più rappresentativa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 16, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura :

Art. 16.

In caso di assenza od impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato, il Consiglio è presieduto dal più anziano dei consiglieri di Stato presenti.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al 7°.

I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del precedente articolo 15 sono nominati con decreto del Ministro su designazione degli organi competenti.

A questo articolo per ragioni di coordinamento con le disposizioni testè modificate del

precedente articolo 15, occorre sostituire l'ultimo comma con il seguente :

« I membri del Consiglio di amministrazione di cui alle lettere g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s), t), del precedente articolo 15 sono nominati con decreto del Ministro su designazione degli organi competenti ».

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti il testo di cui ora è stata data lettura, da sostituire all'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 17, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura :

Art. 17.

Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto :

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata alla Azienda, e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo oltre trenta milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero d'importo oltre venti milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32^a RIUNIONE (29 novembre 1950)

g) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

h) sulle eventuali modificazioni ai capitoli speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

i) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

l) sulle proposte di nuova classificazione e di declassificazione di strade statali;

m) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli della Azienda;

n) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci e di almeno dieci consiglieri fra i quali uno dei Consiglieri di Stato. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

RIZZO GIAMBATTISTA. Alla lettera e) propongo di aumentare i limiti di competenza, e, cioè, sostituire alle parole « oltre trenta milioni » le parole « superiore a cento milioni » e alle parole « oltre venti milioni » le parole « superiore a cinquanta milioni ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti gli emendamenti ora proposti dal senatore Rizzo Giambattista alla lettera e) dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(Sono approvati).

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo di aggiungere all'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la seguente disposizione da contrassegnarsi con la lettera f): « Sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni ».

ASQUINI, *relatore*. Sono favorevole allo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo Giambattista.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di aggiungere nel testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la disposizione di cui già è stata data lettura, da contrassegnarsi con la lettera f). Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

RIZZO GIAMBATTISTA. Propongo, sempre allo stesso articolo 17, di aggiungere, come penultimo comma, il seguente: « I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati ».

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di aggiungere, come penultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la disposizione di cui lo stesso senatore Rizzo Giambattista ha dato lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

RIZZO GIAMBATTISTA. Alla formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, propongo di sostituire la seguente: « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ». Con il mio emendamento, in sostanza, intendo stabilire che per la validità delle deliberazioni del Consiglio non occorra la presenza, tra i dieci consiglieri, di un Consigliere di Stato.

So bene che l'articolo 23 del decreto legislativo in esame impone di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui progetti dei lavori e forniture di importo superiore ai 30 milioni (vedremo, poi, se dovremo mantenere questa cifra od elevarla). L'ultimo comma, poi, dello stesso articolo 23 dispone: « In ogni altro caso il parere degli organi consultivi dell'Azienda,

nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato ». In relazione con la norma dell'ultimo comma dell'articolo 23, noi abbiamo la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 17, che ho proposto di modificare. Leggo il testo da emendare: « Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, occorre la presenza del presidente, o di chi ne fa le veci, e di almeno dieci consiglieri fra i quali uno dei Consiglieri di Stato ». Infine, al penultimo comma dell'articolo 20 è detto: « Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno quattro consiglieri, fra i quali il Consigliere di Stato ».

Ora, secondo l'opinione del legislatore nel momento in cui fu emanato il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ora sottoposto alla nostra ratifica, evidentemente si ritenne che fosse necessaria la presenza nel Consiglio di amministrazione e nel Comitato del Consigliere di Stato perchè questi sostituisse il Consiglio di Stato nella sua funzione consultiva. Infatti, dato che si dispone con l'articolo 23 che i pareri del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S. vengono a sostituire il parere del Consiglio di Stato, si ritenne opportuno che per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato occorresse la presenza di un Consigliere di Stato. Ora, mi sembra che questo ragionamento regga sino ad un certo punto, perchè il Consigliere di Stato non interviene, in seno al Consiglio di amministrazione e al Comitato, nella veste di rappresentante del Consiglio di Stato, ma soltanto nella sua qualità di membro di questi organi consultivi.

Per cui ritengo che sia più opportuno non imporre per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'A.N.A.S. l'obbligo della presenza del Consigliere di Stato, obbligo che se non fosse osservato potrebbe causare gravi conseguenze, facilmente intuibili.

VARALDO. Faccio presente alla Commissione che se noi approvassimo il principio secondo il quale per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione non dovrebbe essere prescritta la presenza di un Consigliere di Stato, dovremmo modificare in questo senso anche l'articolo 16, in cui è previsto

che in caso di assenza od impedimento del Ministro o del Sottosegretario di Stato, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal più anziano dei Consiglieri di Stato. Occorrerebbe, inoltre, stabilire nello stesso articolo 16, a chi debba spettare la presidenza del Consiglio di amministrazione in caso di assenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. L'articolo 16 stabilisce che il Consiglio di amministrazione può essere presieduto o dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato o, in caso di assenza del Ministro o del Sottosegretario di Stato, dal più anziano dei Consiglieri di Stato presenti. Occorre, quindi, che la presidenza sia assunta da una persona qualificata. Naturalmente, se alla riunione del Consiglio di amministrazione non interviene nè il Ministro, nè il Sottosegretario di Stato, nè il più anziano dei Consiglieri di Stato, è chiaro che la riunione del Consiglio di amministrazione non può aver luogo, mancando la persona qualificata per presiederla.

VARALDO. Ma il Consigliere di Stato interviene alle riunioni del Consiglio di amministrazione anche per la sua specifica competenza, perchè appunto nella sua qualità di Consigliere di Stato conosce i problemi che il Consiglio di Stato dibatte. Poichè per alcune deliberazioni del Consiglio di amministrazione non si richiede il parere del Consiglio di Stato, si vuole assicurare che per lo meno nel Consiglio di amministrazione stesso vi sia un Consigliere di Stato che possa portare dei lumi particolari su determinate questioni. Ecco, quindi, che balza evidente la specifica funzione del Consigliere di Stato nel Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Propongo, quindi, che nell'ultimo comma dell'articolo 17 non siano soppresse le parole « fra i quali uno dei Consiglieri di Stato ».

PRESIDENTE. Senatore Varaldo, a norma del Regolamento debbo mettere prima ai voti l'emendamento proposto dal senatore Rizzo Giambattista all'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, perchè l'emendamento anzidetto è sostanzialmente un emendamento soppressivo della disposizione che lei vorrebbe invece conservare nell'ultimo comma in questione dell'articolo citato.

Metto pertanto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire alla

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1956)

formulazione dell'ultimo comma dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, la formulazione di cui lo stesso senatore Rizzo Giambattista ha dato lettura.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 17 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il cui testo originario, dopo gli emendamenti ora approvati, viene sostituito dal seguente:

Art. 17. — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;

b) sulle norme di massima per la esecuzione delle opere interessanti la viabilità statale;

c) sui programmi di massima per il miglioramento della rete stradale affidata alla Azienda e per le nuove costruzioni di strade statali e autostrade;

d) sul programma di ripartizione dei fondi annualmente assegnati per la manutenzione ordinaria;

e) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture di importo superiore a cento milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata, o mediante appalto-concorso; ovvero di importo superiore a cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

f) sulle vertenze sorte con le imprese in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali, quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente lire dieci milioni;

g) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non sia inferiore a lire cinquecentomila e superi la metà dell'importo contrattuale;

h) sulle domande di concessione di lavori per sistemazione o miglioramento delle strade statali o per costruzione di nuove autostrade;

i) sulle eventuali modificazioni ai capitoli speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;

l) sulle proposte di modificazioni dell'organizzazione centrale o periferica dell'Azienda;

m) sulle proposte di nuova classificazione o di declassificazione di strade statali;

n) sui provvedimenti riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli dell'Azienda;

o) su ogni altro argomento, sul quale il Ministro abbia ritenuto di promuovere il suo parere.

« I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati.

« Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza di almeno dieci consiglieri, oltre quella di chi lo presiede. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. All'articolo 19 la Camera dei deputati ha apportato la seguente modificazione:

Art. 19. — La disposizione di cui alla lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede ».

Il senatore Rizzo Giambattista propone che la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame, relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, sia così modificata:

Art. 19. — Le disposizioni di cui alle lettere c) e g) sono sostituite dalle seguenti:

« c) dal direttore dei servizi tecnici e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede; ».

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1956)

« g) dal designato dal Ministero del tesoro, membro del Consiglio di amministrazione ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di modificare, secondo il testo ora letto, la parte dell'articolo unico del disegno di legge in esame relativa all'articolo 19 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.

Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 20, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 20.

Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire dieci milioni e trenta milioni quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire venti milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, numero 350, e successive variazioni;

c) sulla istituzione di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire cinquecentomila;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali

effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzioni o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro od il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di almeno quattro consiglieri, fra i quali il Consigliere di Stato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire al testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il seguente:

Art. 20 — È sostituito dal seguente:

« Il parere del Comitato è richiesto:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo complessivo fra lire cinquanta milioni e cento milioni quando l'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire quindici milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Consiglio di amministrazione che non ne facciano crescere l'importo oltre il limite del quinto, salve restando le facoltà attribuite agli ingegneri capi compartimento nei casi di urgenza previsti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive variazioni;

c) sulla istituzione di liti attive;

d) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono

che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire tre milioni ma non le lire dieci milioni;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncane contestazioni giudiziarie qualunque sia l'importo, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lettera d);

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione superi le lire cinquecentomila ma non ecceda la metà dell'importo contrattuale;

g) sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;

h) sui movimenti dei funzionari preposti ai compartimenti regionali della viabilità statale e alle divisioni amministrative della Direzione generale od a funzioni più elevate;

i) su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale abbia ritenuto di sentire il suo parere e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione.

« Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro consiglieri oltre quella di chi lo presiede.

« Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire al testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il testo di cui ora è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 21, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 21.

È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire tre milioni e lire

dieci milioni quando si intenda provvedere all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire un milione e lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli accenti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire cinquecentomila.

Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire tre milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire un milione quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento.

Il senatore Rizzo Giambattista propone di sostituire al testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il seguente:

Art. 21. — È sostituito dal seguente:

« È richiesto il parere degli ispettori generali tecnici:

a) sui progetti di lavori e forniture di importo compreso fra lire dieci milioni e lire cinquanta milioni quando si intenda provvedere

COMM. SPEC. RATIFICA DD. LL.

32ª RIUNIONE (29 novembre 1950)

all'esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso; ovvero di importo compreso fra lire cinque milioni e lire quindici milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia;

b) sulle variazioni ed aggiunte a progetti già approvati dal Comitato, che non ne facciano crescere l'importo oltre il quinto dell'importo del progetto principale;

c) sulla concessione di proroghe dei termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori superiori ai giorni trenta;

d) sull'approvazione di verbali di nuovi prezzi che importino maggiore spesa;

e) sull'esame delle contestazioni con le imprese circa gli ordini dell'ingegnere capo compartimento dati in corso d'opera;

f) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali effettuate in corso di esecuzione dei lavori o ad avvenuta ultimazione quando l'importo totale della revisione non superi le lire cinquecentomila, nonchè alla concessione degli accenti sui compensi stessi, per qualsiasi importo;

g) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalità contrattuali quando ciò che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente le lire tre milioni.

« Per progetti di lavori e forniture di importo non eccedente lire dieci milioni quando si intenda provvedere ad asta pubblica, licitazione privata od appalto-concorso; ovvero di importo non eccedente lire cinque milioni quando si intenda provvedere a trattativa privata od in economia, è sufficiente il visto di approvazione del capo compartimento ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire al testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il testo di cui ora è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 23, non modificato dalla Camera dei deputati, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Ne do lettura:

Art. 23.

Il parere del Consiglio di amministrazione o del Comitato sostituisce a tutti gli effetti quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai trenta milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai venti milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia.

In ogni altro caso il parere degli organi consultivi dell'Azienda, nell'ambito della rispettiva competenza, sostituisce il parere del Consiglio di Stato.

Nell'articolo 23 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il senatore Rizzo Giambattista propone la seguente modificazione:

Art. 23. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il parere del Consiglio di Stato deve essere richiesto sui progetti dei lavori e forniture d'importo superiore ai cento milioni quando s'intenda provvedere alla esecuzione per asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ed ai cinquanta milioni quando s'intenda provvedere a trattativa privata od in economia ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti la proposta, fatta dal senatore Rizzo Giambattista, di sostituire al secondo comma dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, il testo di cui ora è stata data lettura. Chi approva la proposta anzidetta è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima riunione.

La riunione termina alle ore 12,30.